

Legge regionale 18 marzo 2011 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di telecomunicazioni.

Art. 39

(Disposizioni transitorie e finali)

1. L'iscrizione di cui all'articolo 33, comma 3, delle infrastrutture di competenza regionale realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge con affidamento in delegazione amministrativa intersoggettiva, è effettuata a cura degli enti realizzatori interessati entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. I commi 1, 3 e 7 dell'articolo 36 non trovano applicazione per i progetti già dotati di provvedimento autorizzativo rilasciato alla data di entrata in vigore della presente legge.